

Bando per l'erogazione di finanziamenti a tassi agevolati riservati alle micro e piccole imprese con forma giuridica di società di capitali, cooperative e consorzi della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Padova, attraverso una piattaforma di Social Lending, e finalizzati a far fronte a carenze di liquidità causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - anno 2021

(Decreto-legge n. 34/2020, conv. con modific. nella legge n. 77/2020)

INDICE

Art.1 – OGGETTO E FINALITÀ	3
Art. 2 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	4
Art. 3 – DOCUMENTAZIONE E RICHIESTE DI INFORMAZIONI	4
Art. 4 – OGGETTO E BASE GIURIDICA DELL'AIUTO	4
Art. 5 – REGIME DI AIUTO	6
Art. 6 – FONDO STANZIATO	8
Art. 7 – SOGGETTI DESTINATARI	9
Art. 8 – ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO	11
Art. 9 – FORMA TECNICA, IMPORTO E CONDIZIONI ECONOMICHE DEI FINANZIAMENTI	12
Art. 10 – MODALITÀ E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO	12
Art. 11 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ	14
Art. 12 – PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE	14
Art. 13 – ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLE DOMANDE	15
Art. 14 – ISTRUTTORIA TECNICA E ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE	15
Art. 15 – VERIFICA PRODROMICA ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO	18
Art. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	18
Art. 17 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO	19
Art. 18 – CONTROLLI, DECADENZA E REVOCA	19
Art. 19 – RINUNCIA E RIMBORSO ANTICIPATO	20
Art. 20 – COMITATO TECNICO DI PROGETTO	21
Art. 21 – COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE	21
Art. 22 – CLAUSOLA ANTITRUFFA	21
Art. 23 – TUTELA GIURISDIZIONALE	21
Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
DEFINIZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA	25

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

L'art. 125, c. 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia") e l'art. 54 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") prevedono che le Camere di Commercio e le loro società in-house possano realizzare specifici interventi, a valere sulle proprie risorse, anche ai sensi della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» – e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni previsti dalla medesima Comunicazione, dalla successiva Decisione della Commissione C(2020) 3482 final ("State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro") e dalla legge.

L'aiuto può essere concesso dalle Camere di Commercio sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, anche avvalendosi di piattaforme online di social lending e di crowdfunding.

A tal fine, la Camera di Commercio di Padova si avvale del supporto di InfoCamere S.c.p.A., società in house delle Camere di Commercio, per la gestione del Bando tramite una **Piattaforma** informatica, **restart.infocamere.it**, e di Innexa, Consorzio camerale per il credito e la finanza, che ha sviluppato un sistema di credit scoring digitale integrato per la **valutazione** economico-finanziaria delle imprese, c.d. **merito creditizio** (di cui all'art. 14), finalizzato ad attribuire, tramite l'utilizzo di un sistema di classi di rischio, una misura dell'affidabilità creditizia di ciascuna impresa partecipante al Bando. La soglia minima per l'accesso al finanziamento è la classe di merito di credito BBB.

Avvalendosi di tale facoltà, la Camera di Commercio di Padova ("Camera di Commercio") ha deliberato, con Deliberazioni di Giunta n. 171/2020 dell'1/12/2020 e n. 20/2021 del 09/02/2021, di adottare un intervento a favore delle imprese con sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio e che si trovino in una situazione di carenza di liquidità causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'intervento è rivolto alle micro¹ e piccole imprese² con forma giuridica di società di capitali, comprese le società cooperative e i consorzi con attività esterna, costituite fino al 31.3.2017, e che abbiano regolarmente depositato almeno 2 bilanci/situazioni patrimoniali al Registro delle Imprese.

¹ **Microimprese**: le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (v. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Allegato 1, art. 2; Raccomandazione 2003/361/CE), come riportato nelle DEFINIZIONI in calce al presente atto;

² **Piccole imprese**: le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (v. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Allegato 1, art. 2; Raccomandazione 2003/361/CE), come riportato nelle DEFINIZIONI in calce al presente atto;

A tal fine, la Camera di Commercio ha stanziato, a valere sulle proprie risorse, **un fondo pari a € 500.000 (cinquecentomila euro)** di cui al successivo art. 6.

L'intervento sarà concesso nella forma di **finanziamenti di importo fisso**, pari ad **euro 5.000, euro 10.000 o euro 20.000** per ciascuna impresa, con piano di rimborso rateale a tasso agevolato dell'1%, e della durata di 24 o 36 mesi di cui al successivo art. 9, da assegnare secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, previo superamento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 12, fino ad esaurimento dell'importo stanziato, alle condizioni previste dal presente Bando.

Art. 2 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il finanziamento oggetto del presente Bando è erogato dalla Camera di Commercio di Padova, c.f./p.iva 00654100288; sede Piazza Insurrezione XXVIII aprile 1945, 1/A; PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it; mail promozione@pd.camcom.it; tel. 049 8208268 (Servizio Promozione); sito istituzionale www.pd.camcom.it.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Sviluppo e Promozione Economica.

Pec: promozione@pd.legalmail.camcom.it

Art. 3 – DOCUMENTAZIONE E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio, www.pd.camcom.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Bandi contributi e premi", unitamente agli allegati:

- Schema fac-simile Modulo di domanda (Allegato A),
- Schema di Contratto di finanziamento (Allegato B);
- Scheda "Descrizione dell'Indice complessivo per la valutazione creditizia delle imprese richiedenti" (Allegato C).

Le richieste di informazioni relative ai contenuti del Bando possono essere indirizzate alla mail: promozione@pd.camcom.it, tel. 049 8208268.

Le richieste di informazioni relative alle modalità tecniche di presentazione delle domande tramite l'utilizzo della Piattaforma possono essere inviate attraverso il modulo online disponibile nella sezione "Aiuto e contatti" presente nella Piattaforma.

Art. 4 – OGGETTO E BASE GIURIDICA DELL'AIUTO

Il presente Bando ha per oggetto l'erogazione di aiuti alle micro e piccole imprese, aventi forma giuridica di società di capitali, comprese le società cooperative e i consorzi, aventi sede legale

e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Padova sotto forma di finanziamenti, con piano di rimborso rateale a tasso agevolato, ai sensi degli artt. 54 e 61 del D.L. n. 34/2020, e alle condizioni di cui alla sezione. 3 (“Misure temporanee in materia di aiuti di Stato”), sez. 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”) e s.m.i., prorogato al 31/12/2021 con Comunicazione della Commissione C(2021) 564 final del 28/01/2021, e in conformità con la successiva Decisione della Commissione C(2020) 3482 final (“State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro”), (“State Aid SA.58547), (art. 5 del presente Bando).

Si indicano i principali riferimenti normativi della presente procedura:

- decisione della Commissione Europea C (2020) 3482 del 21 maggio 2020 avente ad oggetto State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 Regime Quadro (“**Regime Quadro**”);
- comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i. (“**Quadro temporaneo**”);
- d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, artt. da 54 a 61, conv. con modif. in l. 17 luglio 2020, n. 77 (“**D.L n. 34/2020**”);
- deliberazione del Consiglio camerale n. 2/2020 del 18/05/2020 che ha approvato il nuovo Regolamento per gli interventi economici e per la definizione dei criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici;
- deliberazione n. 19/2019 del 19.12.2019, con cui il Consiglio camerale ha approvato la voce “investimento azionario ... (*omissis*) ... per una iniziativa allo studio in favore del social lending con il supporto tecnico di IConto società di Infocamere”;
- deliberazione di Giunta camerale n. 30/2020 del 26 marzo 2020, con la quale è stato approvato, tra l’altro l’avvio dell’azione di finanziamento/investimento al sistema delle micro e PMI tramite lo strumento del “social lending” ovvero lending based crowdfunding, in sinergia con società “In House” del sistema camerale;
- comunicazione b) del 19 ottobre 2020;
- comunicazione c) del 20 novembre 2020;
- deliberazione di Giunta camerale n. 171/2020 dell’1/12/2020;
- deliberazione di Giunta n. 20/2021 del 9/02/2021;
- determinazione del Segretario Generale n. 155/2021 del 21/04/2021 con la quale si approva il bando per l’assegnazione di finanziamenti a tassi agevolati riservati alle micro e piccole, nella forma di società di capitali della provincia di Padova, e finalizzati a far fronte a carenze di liquidità causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- determinazione d'urgenza del Presidente n. 18 del 15/06/2021 "Bando per l'erogazione di finanziamenti a tassi agevolati attraverso una piattaforma di Social Lending - anno 2021 - integrazione"

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al Regime Quadro, al Quadro temporaneo, nonché alla correlata normativa statale; le previsioni del presente Bando non possono essere interpretate in senso difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti del Regime Quadro e del Quadro temporaneo, dei Regolamenti UE, e della correlata normativa statale.

La Camera di Commercio si riserva di emanare ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie in seguito alla sopravvenienza di normative europee, statali o regionali.

Art. 5 – REGIME DI AIUTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in conformità con il Regime Quadro e con il Quadro Temporaneo e sono soggetti ai limiti e alle condizioni prescritti dalla sez. 2.7 del Regime Quadro, dalla sez. 3 del Quadro temporaneo e, in particolare, dalla sez. 3.1 ("**Aiuti di importo limitato**") e dagli artt. 54 - 61 del D.L. 34/2020 e richiamati qui di seguito, e al decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni" ("**D.M. 115/2017**").

condizioni generali

Gli aiuti di cui al presente Bando sono soggetti alle seguenti condizioni stabilite dal Regime Quadro:

- il valore nominale totale dell'aiuto non può superare l'importo di € 800.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (o massimale più elevato vigente al momento della concessione dell'aiuto);
- l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale, sicché lo stanziamento della Camera di Commercio viene definito in un importo predeterminato e in via preventiva rispetto alla concessione dell'aiuto;
- l'aiuto non può essere concesso a imprese che alla data del 31 dicembre 2019 si trovavano già in uno stato di difficoltà come definito dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione³;
- l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 (Comunicazione della Commissione C(2021) 564 final) o entro un eventuale ulteriore termine definito successivamente dalla Commissione Europea, condizionatamente all'approvazione da parte della Commissione delle comunicazioni di proroga del Regime Quadro da parte delle competenti autorità italiane.

³ Per la definizione di impresa in difficoltà v. sezione DEFINIZIONI in calce al presente atto.

condizioni ulteriori per i settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli

Gli aiuti destinati alle imprese che operano nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli sono sottoposti alle seguenti ulteriori condizioni:

- in deroga al limite di valore sopra indicato, per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura il valore nominale totale dell'aiuto non può superare l'importo di € 120.000,00 (o massimale più elevato vigente al momento della concessione dell'aiuto) per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- in deroga al limite di valore sopra indicato, per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli il valore nominale totale dell'aiuto non può superare l'importo di € 100.000,00 (o massimale più elevato vigente al momento della concessione dell'aiuto) per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all'art. 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

criteri per la verifica del rispetto dei limiti di valore degli aiuti

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di valore degli aiuti sopra indicati:

- le imprese attive in una pluralità di settori ad alcuni dei quali si applichino limiti inferiori a quello generale di € 800.000,00 (o massimale più elevato vigente al momento della concessione dell'aiuto) devono assicurare con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna tipologia di attività sia rispettato il limite pertinente e che la somma degli aiuti relativi ai diversi settori non superi il limite generale;
- gli aiuti non devono superare i limiti massimi per beneficiario sopra indicati neppure se sommati ad altri aiuti, anche se concessi da soggetti diversi.

accesso agli aiuti per imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero per aiuti non rimborsati (deroga al divieto di cui all'art. 46, c. 1, l. n. 234/2012; compensazione)

Secondo quanto stabilito dagli artt. 53 e 61 D.L. n. 34/2020:

- in deroga all'art. 46, c. 1, L. n. 234/2012, i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, possono accedere agli aiuti previsti dalla presente procedura (in quanto erogati ai sensi del Quadro Temporaneo) al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

obblighi di registrazione

In conformità con quanto prescritto dagli artt. 63 e 64 d.l. n. 34/2020 gli aiuti oggetto della presente procedura sono concessi in osservanza degli obblighi di registrazione presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 L. n. 234/2012 e al decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. Gli aiuti nei settori agricoltura e pesca sono registrati nei registri SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale – e nel SIPA – Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

Gli aiuti oggetto della presente procedura sono identificati attraverso codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», fornito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'art. 8 del sopra richiamato D.M. n. 115/2017.

In quanto "Aiuti di importo limitato", sez. 3.1 T.F., l'entità dell'aiuto del presente bando sarà quantificato nel valore nominale del prestito, a qualunque condizione questo venga concesso.

Art. 6 – FONDO STANZIATO

Le risorse finanziarie che la Camera di Commercio mette a disposizione ai fini del presente Bando ammontano ad un importo complessivo di **€ 500.000 (cinquecentomila euro)**.

Alle imprese in possesso del rating di legalità⁴ verrà riconosciuta una priorità in graduatoria (prevedere autodichiarazione).

L'aiuto è concesso sotto forma di finanziamenti, art. 9 del presente Bando.

La Camera si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che alcuno possa vantare alcuna pretesa, di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili, dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;

⁴ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

- revocare, annullare, prorogare, rinviare, sospendere il presente Bando, anche in ragione degli interventi in corso di approvazione da parte del Governo e/o di altri soggetti pubblici al fine di sostenere le imprese, nella materia del credito.

Di ciò verrà data informazione nel sito camerale: www.pd.camcom.it.

Nel qual caso le imprese partecipanti alla procedura e/o altri eventuali terzi non avranno nulla a pretendere nei confronti della Camera di Commercio. La partecipazione alla presente procedura non fa sorgere, in nessun caso, alcun diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro.

Art. 7 – SOGGETTI DESTINATARI

Possono presentare domanda di partecipazione all'intervento previsto dal presente Bando le imprese di tutti i settori merceologici che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere micro⁵ o piccole⁶ imprese, come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014,
- b. avere sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Padova;
- c. essere **società di capitali**, come di seguito specificato: Società a responsabilità limitata (S.r.l.), Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.), Società per azioni (S.p.a.), Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.), Società consortile in accomandita per azioni (S.c.a.p.a.), Società consortile per azioni (S.c.p.a.), Società cooperativa a responsabilità limitata (S.c.r.l.), Società cooperativa per azioni (S.c.p.a.) oppure essere **consorzi aventi attività esterna ai sensi dell'art. 2612 c.c.**;
- d. essere state **costituite entro il 31.3.2017**;
- e. essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Padova;
- f. avere depositato, entro la data di invio della domanda, i **bilanci** o, se consorzio, le situazioni patrimoniali (che devono essere riconducibili ad un bilancio standard riclassificabile) al Registro delle Imprese relativi agli **ultimi 2 esercizi consecutivi**; saranno oggetto di valutazione gli ultimi 2 bilanci/situazioni patrimoniali **il cui regolare e definitivo deposito al Registro Imprese si evinca dalla visura camerale**;

⁵ **Microimprese:** le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (v. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Allegato 1, art. 2; Raccomandazione 2003/361/CE), come riportato nelle DEFINIZIONI in calce al presente atto;

⁶ **Piccole imprese:** le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (v. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Allegato 1, art. 2; Raccomandazione 2003/361/CE), come riportato nelle DEFINIZIONI in calce al presente atto;

- g. essere attive al momento della presentazione della domanda e al momento dell'erogazione del finanziamento;
- h. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e contributiva (verifica effettuata attraverso il DURC on line);
- i. non essere alla data del 31 dicembre 2019 già in stato di difficoltà come definito dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dall'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e dall'art. 3, punto 5, regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione⁷;
- j. avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci, così come individuati dall'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (**Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia**), per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza e sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2001;
- k. **non avere** in corso un **contenzioso** di qualsiasi natura nei confronti dell'**Ente camerale**;
- l. non essere tra le imprese per le quali è stata disposta la risoluzione del contratto del "Fondo di Garanzia per il Microcredito d'impresa", iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo a cui la Camera ha aderito nel 2011, successivamente denominato "Sostegno Prima Impresa", per gestione irregolare della linea di credito concessa ed in ogni caso tra quelle inadempienti con il rimborso delle rate;
- m. rispettare le condizioni e i limiti di cui al precedente art. 5; a tal fine, non potranno partecipare contemporaneamente al presente bando l'impresa richiedente e altre imprese dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente, o controllanti la stessa impresa richiedente o collegate ai sensi dell'art 2359 del Codice civile; in caso di presenza di controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359, il finanziamento sarà destinato ad un'unica impresa, quella con merito creditizio più elevato; in caso di parità nella valutazione del merito creditizio, il finanziamento verrà assegnato all'impresa che per prima, cronologicamente, ha presentato la domanda;
- n. non svolgere attività per le quali è precluso l'accesso al presente Bando ai sensi del successivo art. 8;
- o. trovarsi in una situazione di improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità per effetto delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19;
- p. non presentare nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione, amministratori presso gli Organi della Camera di Commercio (cfr. Legge n. 190/2012).

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, le imprese dovranno risultare in regola con il diritto annuale. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento dello stesso, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale

⁷ Per la definizione di impresa in difficoltà v. sezione DEFINIZIONI in calce al presente atto.

mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al finanziamento.

Saranno considerate comunque ammissibili le domande di contributo inviate da imprese che presentino una irregolarità inferiore a 10 euro per ciascuno degli anni 2017 - 2018 - 2019. Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando di contributo saranno comunque oggetto di accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico.

Inoltre, l'impresa partecipante è tenuta ad autodichiarare l'eventuale possesso del rating di legalità e l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 Del. AGCM n. 27165/2018, assumendosi l'impegno di comunicare alla Camera di Commercio l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di finanziamento e la data di erogazione del prestito. Alle imprese in possesso del rating di legalità è riconosciuta una priorità in graduatoria, secondo quanto previsto nell'art. 5 ter D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 conv. con modific. in L. 24 marzo 2012 n. 27, e alla normativa di attuazione di cui al D.M. economia e finanze 20 febbraio 2014, n. 57⁸.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti sopra richiamati, l'impresa richiedente deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando il Modulo di Domanda presente nella Piattaforma, secondo lo schema di cui all'**Allegato A** al presente Bando.

L'insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta l'inammissibilità della domanda e l'impossibilità di accedere al finanziamento.

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda al momento dell'erogazione del finanziamento, a pena di decadenza.

ART. 8 – ATTIVITÀ' ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Non possono presentare domanda di partecipazione al presente Bando e, qualora lo facciano, sono automaticamente escluse dalla procedura le imprese la cui attività rientra in una o più delle seguenti fattispecie:

- è destinata alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani;
- è attinente alla pornografia (sexy shop, siti web e editoria di settore, ecc.);
- utilizza animali vivi a fini scientifici e sperimentali senza garantire l'osservanza della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";

⁸ Per la definizione di rating di legalità v. sezione DEFINIZIONI in calce al presente atto.

- svolge esclusivamente attività di gestione di immobili propri;
- è di natura puramente finanziaria.

L'impresa attesta di non svolgere le suddette attività con autodichiarazione compilando il Modulo di Domanda di cui all'Allegato A al presente Bando.

La Camera si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di individuare le attività di cui ai punti precedenti, anche con verifiche a campione.

ART. 9 – FORMA TECNICA, IMPORTO E CONDIZIONI ECONOMICHE DEI FINANZIAMENTI

Forma tecnica	Gli aiuti di cui al presente Bando saranno concessi nella forma di finanziamenti con piano di rimborso trimestrale a tasso agevolato
Importo fisso	€ 5.000,00; € 10.000,00; € 20.000,00.
Durata	24 o 36 mesi
Periodicità rata	trimestrale posticipata
Tipo ammortamento	rata costante (alla francese)
Tipologia di tasso d'interesse	fisso
Tasso di interesse	TAN 1% (365/365), senza oneri né spese
Tasso d'interesse di mora	2%
Garanzie	non richieste

Una volta sottoscritto il contratto di finanziamento tra Camera ed impresa assegnataria ed erogato il finanziamento ai sensi dell'art. 16, dalla data di pagamento decorreranno 6 mesi durante i quali l'impresa non dovrà restituire alcuna somma. Trascorsi 6 mesi, decorrerà il calcolo del trimestre per il versamento della prima rata di rimborso, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto.

ART. 10 – MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

La domanda di finanziamento deve essere presentata – a partire **dalle ore 9:00 del 11/05/2021** e fino **alle ore 19:00 del 30/07/2021** – esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma accessibile all'indirizzo internet restart.infocamere.it (“**Piattaforma**”).

Le domande saranno esaminate ed accolte:

- secondo il criterio della **priorità cronologica di presentazione on line sulla Piattaforma**;
- sulla base della conformità delle stesse alle norme del presente Bando;
- fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

Nel caso di invio di più di una richiesta, verrà considerata valida l'ultima domanda inviata in ordine cronologico e protocollata, e le domande inviate precedentemente non verranno prese in considerazione, anche ai fini dell'ordine cronologico di precedenza.

Per presentare la domanda è necessario autenticarsi tramite SPID/CNS "Carta Nazionale dei Servizi" del legale rappresentante dell'impresa. I soggetti sprovvisti di identità digitale (SPID) o di CNS devono quindi previamente dotarsi di uno di tali strumenti di autenticazione e procedere ai seguenti passaggi:

- accedere alla Piattaforma e autenticarsi tramite SPID o CNS;
- registrarsi alla Piattaforma (registrazione);
- inserire i dati relativi al proprio profilo (profilazione);
- compilare la domanda telematica.

N.B. Almeno 3 giorni prima dell'apertura del termine d'invio della domanda di partecipazione si invita a dotarsi di SPID/CNS se non già in possesso o di verificarne la validità se in possesso. Inoltre, si invita ad accedere al sito restart.infocamere.it, verificare il corretto riconoscimento della propria utenza come legale rappresentante dell'impresa che intende effettuare la domanda al bando come risultante dal registro delle imprese, verificare la validità e corretta iscrizione della PEC dell'impresa nel Registro delle Imprese.

Non sono ricevibili e sono automaticamente escluse le domande presentate con altre modalità, e quelle inviate prima o dopo i termini sopra indicati, o mancanti in tutto o in parte dei documenti previsti. Si precisa che, in caso di incompletezza della domanda, la stessa sarà esclusa.

La domanda telematica viene compilata a sistema inserendo i dati richiesti nei campi ivi presenti. Effettuata la compilazione, il sistema genera un documento che deve essere firmato digitalmente **(con estensione .p7m) a pena di esclusione dal legale rappresentante** dell'impresa richiedente il finanziamento, e caricato sulla Piattaforma.

Prima di caricare la domanda firmata sulla Piattaforma, accertarsi che la stessa sia stata firmata digitalmente dal firmatario della pratica (ovvero dal legale rappresentante) con firma CADES (.p7m). Le estensioni consentite sono .pdf.p7m.

La sottoscrizione della domanda generata dal sistema e il suo caricamento sulla Piattaforma sono a pena di esclusione.

Una volta inviata la domanda, questa viene protocollata elettronicamente dal sistema.

L'impresa riceve per accettazione, all'indirizzo PEC indicato nella domanda, una PEC di notifica del corretto recepimento della domanda, con indicazione del numero di Protocollo che rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive della procedura.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, fa fede incontrovertibilmente la data e l'ora di invio della domanda.

Sono ammesse esclusivamente le domande inviate secondo la descritta modalità telematica.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo di posta elettronica PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della presente procedura e tramite cui sono gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato identico sia nella domanda di partecipazione che nell'apposito campo della scheda anagrafica della domanda telematica, e deve corrispondere a quello comunicato al Registro delle Imprese.

L'indirizzo PEC che la Camera di Commercio utilizza ai fini della presente procedura e per tutte le comunicazioni inerenti al Bando è il seguente: promozione@pd.legalmail.camcom.it.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte o sprovviste di sottoscrizione digitale sono inammissibili.

Solo in caso di domanda completa, e regolarmente sottoscritta con firma digitale, la Camera di Commercio può richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione.

In tal caso la Camera di Commercio assegna all'impresa un termine perentorio non superiore a 7 giorni lavorativi per fornire la documentazione e/o i chiarimenti richiesti. Il mancato invio in tutto o in parte di documenti/chiarimenti comporta l'automatica esclusione dell'impresa dalla procedura.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo dell'impresa richiedente all'interno della Piattaforma è ad esclusiva cura e responsabilità dell'impresa stessa.

ART. 11 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Non sono ammesse le domande:

- inoltrate prima dell'apertura e oltre il termine di scadenza del presente Bando;
- in assenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 7;
- per le quali sussista una causa di esclusione di cui all'art. 8;
- incomplete come previsto dall'art. 10;
- trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto stabilito dall'art. 10;
- prive di valida sottoscrizione digitale o sottoscritte digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa, secondo quanto stabilito dall'art. 10.

ART. 12 – PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Il procedimento di valutazione è composto da due fasi:

- 1) istruttoria di ammissibilità formale delle domande;
- 2) istruttoria tecnica sul merito creditizio delle imprese richiedenti.

Sono sottoposte al procedimento di valutazione formale le domande individuate secondo l'ordine cronologico di presentazione attestato dalla Piattaforma, che rientrano nella disponibilità delle risorse stanziare.

Le domande che superano l'istruttoria di ammissibilità formale di cui all'art. 13 sono assoggettate alla valutazione di merito creditizio secondo le disposizioni dell'art. 14.

Il procedimento di valutazione si conclude entro i successivi 90 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con la sottoscrizione dei Provvedimenti di cui all'art. 14, ferma la facoltà della Camera di Commercio, prevista dall'art. 6, di concludere anticipatamente il procedimento di valutazione nel caso di esaurimento del fondo stanziato o di riaprirlo nel caso di decadenza di una o più imprese richiedenti.

ART. 13 – ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ' FORMALE DELLE DOMANDE

Le verifiche formali sono svolte dal Responsabile del Procedimento assistito da personale amministrativo della Camera di Commercio.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata a verificare:

- il rispetto dei termini e delle modalità di invio delle domande di cui all'art. 10;
- la completezza e la regolarità formale delle domande;
- la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 7;
- il rispetto della disciplina Aiuti di Stato, di cui all'art. 5;
- l'insussistenza di una causa di esclusione di cui all'art. 8.

Le domande che superano con esito positivo l'istruttoria formale di cui al presente articolo vengono ammesse all'istruttoria tecnica di cui al successivo art. 14.

ART. 14 – ISTRUTTORIA TECNICA E ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

L'istruttoria tecnica è effettuata tramite la piattaforma "Integra Credit Scoring" messa a disposizione da Innexa, Consorzio camerale per il credito e la finanza, che ha sviluppato un sistema di credit scoring digitale integrato per la valutazione economico-finanziaria delle imprese, c.d. merito creditizio, finalizzato ad attribuire, tramite l'utilizzo di un sistema di classi di rischio, una misura dell'affidabilità creditizia di ciascuna impresa partecipante al Bando.

La soglia minima per l'accesso al finanziamento è la classe di merito di credito BBB, secondo la tabella sotto riportata.

Il merito creditizio viene espresso dall'**Indice Complessivo** che rappresenta la sintesi integrata

di 3 sistemi di merito creditizio - COD1, COD2 e MCC - di cui all'All. C.

Al fine di definire la classe di rischio sono previste, laddove ritenute necessarie, ulteriori richieste documentali e informative.

La classe di rischio viene valutata tenendo conto di un sistema articolato di informazioni economico-finanziarie, indicate anche nella Scheda "Descrizione dell'Indice complessivo per la valutazione creditizia delle imprese richiedenti" (**Allegato C**), di seguito riportate:

- dati provenienti dalla Visura Camerale, quali stato di attività, localizzazione, l'attività svolta, l'età dell'azienda, la presenza di filiali, esponenti e loro caratteristiche;
- la composizione societaria, incluse eventuali anomalie o sequestri di quote;
- le aziende in cui l'impresa oggetto di valutazione ha partecipazioni, inclusi i dati relativi alla partecipazione, e relativamente all'impresa partecipata, dati anagrafici, di stato attività, l'età, la localizzazione, l'attività svolta, ed eventuale ultimo bilancio;
- le aziende in cui gli esponenti dell'impresa oggetto di valutazione (ad esclusione dei sindaci e degli organi di controllo) hanno (o hanno avuto in passato) cariche, inclusi i dati relativi alla carica, e relativamente all'impresa collegata, i dati anagrafici, di stato attività, l'età, la localizzazione, l'attività svolta, ed eventuale ultimo bilancio;
- i bilanci o, se consorzi, le situazioni patrimoniali degli ultimi 2 esercizi depositati presso la Camera di Commercio alla data di invio della domanda e disponibili;
- ritardi e anomalie nel deposito dei bilanci/situazioni patrimoniali;
- protesti iscritti al Registro Imprese relativi all'impresa oggetto di indagine, alle sue collegate attraverso gli esponenti, alle sue partecipate, ai suoi soci e agli esponenti, associati e valutati sulla base del codice deontologico di settore;
- **pregiudizievoli di Conservatoria** relativi all'impresa oggetto di indagine, alle sue collegate attraverso gli esponenti, alle sue partecipate, ai suoi soci e agli esponenti, associati e valutati sulla base del codice deontologico di settore;
- procedure fonte Camera di Commercio o Tribunale, e Domande di concordato in bianco e Accordo di ristrutturazione dei debiti ex. art. 161 Legge Fallimentare relative all'impresa oggetto di indagine, alle sue collegate attraverso gli esponenti, alle sue partecipate, ai suoi soci e agli esponenti, associati (se aziende) e valutati sulla base del codice deontologico di settore;
- provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria depositati presso il ministero e relativi all'impresa oggetto di indagine, alle sue collegate attraverso gli esponenti, alle sue partecipate, ai suoi soci e agli esponenti (se aziende);
- addetti dell'impresa, provenienti da fonte INPS;
- eventuali esperienze di pagamento pregresse relative all'azienda in esame;
- informazioni socio-economiche relative al rischio del macrosettore e della regione in cui l'azienda opera, recuperate dalle banche dati camerali;
- il numero ed eventuali anomalie nelle interrogazioni, relative all'impresa, che sono state richieste nell'ultimo mese sulle piattaforme utilizzate dal sistema.

L'impresa che invia domanda di partecipazione al presente Bando e che supera l'istruttoria formale di cui all'art. 13 verrà sottoposta alla valutazione di cui al presente articolo, il cui esito

darà come risultato una classe di merito creditizio definita dall'Indice complessivo; ad ogni classe corrispondono la descrizione e la valutazione esposte nella Tabella seguente.

L'**Indice complessivo** risultante dall'analisi di merito di credito si articola nelle seguenti **10 classi di rischio o classi di merito di credito**, più 1 classe non valutabile:

AAA	Imprese che presentano una situazione economico finanziaria di elevata solidità e ottime caratteristiche strutturali e patrimoniali.	Impresa Sana
AA	Imprese con capacità più che buona di onorare i propri debiti commerciali. La solidità economico finanziaria è superiore alla media.	Impresa Sana
A	Imprese con buone capacità di rimborso del debito. La struttura societaria ed economico-finanziaria è solida anche se non immune da rischi. Il rischio è molto basso.	Impresa Sana
BBB	Imprese con sufficienti capacità di onorare i propri debiti commerciali anche se non del tutto consolidate dal punto di vista economico e con strutture patrimoniali e finanziarie non pienamente equilibrate.	Impresa Equilibrata
BB	Imprese poco rischiose ma che presentano una struttura societaria ed economico finanziaria con alcuni segnali di debolezza. La capacità di onorare i debiti è modesta e non si possono escludere occasionali ritardi di pagamento.	Impresa Equilibrata
B	Imprese con rischio non elevato ma caratterizzate da struttura societaria ed economico finanziaria con vulnerabilità e che non garantiscono l'affidabilità nell'onorare eventuali debiti.	Impresa Vulnerabile
CCC	Imprese con significativo rischio. Presentano debolezze strutturali e/o mancanza di equilibrio economico-finanziario che potrebbero non consentire di onorare i debiti assunti.	Impresa Vulnerabile
CC	Imprese con vulnerabilità elevate e compromessa capacità di onorare i propri debiti.	Impresa Rischiosa
C	Imprese con situazioni di debolezza estremamente considerevoli e/o patologiche. È pregiudicata quasi totalmente la capacità di onorare i propri debiti.	Impresa Rischiosa
D	Imprese che non hanno più la capacità di onorare i propri debiti.	Impresa Rischiosa
ND	Non Valutabile.	Non Valutabile

Sulla base dei risultati dell'istruttoria formale e dell'istruttoria tecnica, il Responsabile del procedimento individua con proprio provvedimento:

- le Domande Ammesse che sono state accolte, con indicazione degli importi dei relativi finanziamenti ("**Domande Accolte**");
- le Domande non accolte, avendo ottenuto esito negativo nella valutazione formale o tecnica ("**Domande non accolte**");
- le Domande ricevute e non esaminate per esaurimento del fondo stanziato dalla Camera di Commercio ("**Domande non esaminate per esaurimento risorse**").

Il provvedimento relativo alle "Domande accolte" sarà pubblicato nel sito istituzionale della Camera di Commercio nella sezione "Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Bandi contributi e premi".

La Camera di Commercio comunica tramite PEC a ciascuna impresa l'accoglimento o il non accoglimento della rispettiva domanda, all'indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della presente procedura.

Con la presentazione della domanda si autorizza la Camera di Commercio a pubblicare sul sito internet l'elenco delle "Domande Accolte", in conformità agli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 679/2016 e al D. Lgs. n. 296/2003 e s.m.i.

ART. 15 – VERIFICA PRODROMICA ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Prima dell'erogazione del finanziamento, nei confronti di ciascuna impresa la cui domanda sia stata accolta viene verificata la regolarità rispetto agli obblighi di versamento all'erario, secondo quanto previsto dall'art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973, dalla normativa di attuazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, e dalla circolare del medesimo Ministero del 29 luglio 2008, n. 22.

In caso di irregolarità erariali (riscontrate all'esito delle verifiche ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973), fatte salve eventuali moratorie previste dalla normativa sull'emergenza Covid-19, il finanziamento è erogato ma decurtato a compensazione dei corrispondenti debiti fiscali.

ART. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il Contratto di finanziamento ("**Contratto**") tra Camera di Commercio e impresa beneficiaria viene stipulato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte dell'impresa.

Il Contratto deve essere sottoscritto digitalmente dall'impresa beneficiaria e trasmesso mediante PEC alla Camera di Commercio.

L'erogazione del finanziamento avviene in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'impresa del Contratto sottoscritto digitalmente da Camera ed impresa beneficiaria.

ART. 17 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO

A pena di decadenza dal diritto al finanziamento e revoca del relativo provvedimento di assegnazione, le imprese beneficiarie sono obbligate a:

- rispettare tutte le condizioni previste dal Bando e dal Contratto;
- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7;
- rispettare i limiti di massimale previsti dal Regime di aiuto di cui all'art. 5;
- rispettare le previsioni della normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- collaborare ai controlli che la Camera di Commercio potrà svolgere;
- conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data di corresponsione dell'ultima rata di rimborso del finanziamento la documentazione relativa al presente Bando;
- comunicare tramite PEC all'indirizzo promozione@pd.legalmail.camcom.it eventuali variazioni dei dati forniti ai fini della presentazione della domanda di partecipazione e/o in sede di svolgimento della presente procedura e/o ai fini della stipula del Contratto e/o dell'erogazione del prestito.

Eventuali operazioni straordinarie che comportino il subentro di una nuova impresa nel rapporto di finanziamento, quali fusioni, scissioni, cessione o conferimento di aziende o rami di aziende, ecc., dovranno essere comunicate tramite PEC all'indirizzo promozione@pd.legalmail.camcom.it e comportano la risoluzione del Contratto già in essere con l'impresa originariamente indicata come beneficiaria. L'eventuale mantenimento del contratto di finanziamento con il nuovo soggetto è subordinato alle valutazioni discrezionali del Comitato tecnico di Progetto di cui all'art. 20.

Nel caso di mancato adempimento degli obblighi sopra indicati o di **mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive**, o **ritardato pagamento di più di 3 rate di rimborso, anche non consecutive**, la Camera di Commercio avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1456 c.c., con provvedimento da trasmettere all'impresa beneficiaria via PEC, e di esigere l'immediato pagamento delle rate scadute e della quota capitale non rimborsata del finanziamento.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate di rimborso e di qualsiasi altra somma dovuta dalle imprese beneficiarie alla Camera di Commercio, sulle somme scadute matureranno interessi di mora al saggio indicato nel precedente art. 9.

Inoltre le imprese beneficiarie si impegnano a rispettare gli obblighi di comunicazione e notifica alla Camera di Commercio previsti dall'art. 7 del Contratto.

ART. 18 – CONTROLLI, DECADENZA E REVOCA

La Camera di Commercio è tenuta a svolgere anche a campione i controlli necessari diretti ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Bando. Si applicano le previsioni

dell'art. 71 D.P.R. 445/2000.

L'impresa beneficiaria decade dal diritto al finanziamento e il Contratto viene risolto in caso di:

1. finanziamento concesso sulla base di dichiarazioni inesatte, false, o reticenti;
2. mancato rispetto della normativa antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
3. mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel presente Bando o inadempimento degli impegni assunti con il Contratto;
4. superamento del massimale previsto dal Regime di aiuto di cui all'art. 5;
5. mancanza originaria dei requisiti di ammissione al finanziamento previsti nell'art. 7;
6. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
7. messa in liquidazione dell'impresa beneficiaria;
8. apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa beneficiaria;
9. operazioni straordinarie che comportino il subentro di una nuova impresa, fermo restando quanto previsto al precedente art. 17.

Al ricorrere di uno dei casi di cui al precedente elenco, la Camera di Commercio revoca il provvedimento di accoglimento della domanda di finanziamento e risolve il relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con provvedimento comunicato all'impresa via PEC.

In tal caso, l'impresa beneficiaria dovrà pagare immediatamente alla Camera di Commercio le rate scadute e la quota capitale non rimborsata del finanziamento, ferma l'applicazione degli interessi di mora. La restituzione ed eventuali trattamenti sanzionatori sono regolati secondo quanto previsto nell'art. 9 D. LGS. n. 123/1998. I crediti conseguenti alla revoca sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Restano ferme le eventuali responsabilità penali.

In caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi si applicano gli artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000, in particolare:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; inoltre la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché **il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.**

ART. 19 – RINUNCIA E RIMBORSO ANTICIPATO

L'impresa può rinunciare al finanziamento sino al momento della sottoscrizione del Contratto.

Entro tale termine, la dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal rappresentante legale con firma digitale e corredata dal documento di identità del firmatario deve essere inviata alla Camera di Commercio via PEC, indicando nell'oggetto della PEC *“Bando per l'assegnazione di finanziamenti a tassi agevolati riservati alle micro e piccole imprese con forma giuridica di società di capitali della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Padova e finalizzati a far fronte a carenze di liquidità causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - anno 2021– Rinuncia”*.

In caso di rinuncia di un'impresa, la Camera di Commercio ha facoltà di sottoporre al procedimento di valutazione la prima domanda individuata in ordine cronologico tra quelle non esaminate.

In costanza del Contratto, è facoltà dell'impresa beneficiaria rimborsare anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento. Il rimborso anticipato volontario, totale o parziale del finanziamento da parte dell'impresa, deve avvenire in corrispondenza della scadenza di una rata, con preavviso scritto non inferiore a 30 giorni.

ART. 20 – COMITATO TECNICO DI PROGETTO

Con apposito provvedimento, la Camera costituirà un Comitato Tecnico di progetto che si riunirà periodicamente per monitorare l'utilizzo del Fondo, eventuali richieste di valutazione da parte delle imprese beneficiarie, i rispettivi piani di rimborso ed eventuali altre fattispecie che si dovessero verificare.

ART. 21 – COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE

Tutte le comunicazioni relative al Bando, alla presente procedura e al Contratto sono effettuate tramite PEC, esclusa la domanda di accesso al finanziamento che dovrà avvenire tramite l'apposita piattaforma informatica.

Nel caso in cui l'impresa indichi indirizzi errati o non comunichi eventuali variazioni, la Camera di Commercio non sarà responsabile del tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

I provvedimenti amministrativi relativi alla procedura sono comunicati alle imprese richiedenti tramite PEC e i provvedimenti delle imprese “Ammesse al finanziamento” pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Bandi contributi e premi”.

Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di finanziamento, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e denominazione sociale) e dell'importo del finanziamento concesso.

ART. 22 – CLAUSOLA ANTITRUFFA

La Camera di Commercio non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alla procedura del presente Bando.

ART. 23 – TUTELA GIURISDIZIONALE

Gli atti della presente procedura sono impugnabili mediante ricorso da presentare nel termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le previsioni del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o in alternativa mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato da presentare nel termine di 120 giorni secondo le previsioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“**GDPR**”) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali esclusivamente nell’ambito della procedura oggetto del presente Bando per gli scopi ivi previsti, secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

In attuazione del GDPR e della correlata normativa interna viene resa la seguente informativa sul trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REG. UE 2016/679

Di seguito, la CCIAA di Padova intende fornire tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito ai dati personali trattati nell’ambito del presente bando.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova., avente sede in Padova, piazza Insurrezione 1 a, tel 0498208268, , PEC promozione@pd.legalmail.camcom.it

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO – Data Protection Officer)

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Padova al seguente recapito/ai seguenti recapiti: Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

La CCIAA tratta i dati personali esclusivamente per la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di assegnazione del finanziamento e nello specifico per:

- l’istruttoria di ammissibilità formale della domanda;
- l’istruttoria tecnica della domanda al fine di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando anche relativi al merito creditizio;

- la comunicazione dello stato di avanzamento della domanda di finanziamento;
- l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa posti in capo al Titolare;
- l'adempimento di eventuali ulteriori obblighi di legge.

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i soci, amministratori e ulteriori soggetti comunque collegati anche indirettamente all'impresa richiedente.

In relazione alla finalità di cui sopra, il trattamento potrà essere effettuato in quanto necessario all'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par.1 lett. e) GDPR) assegnato alle Camere di Commercio dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio nonché all'adempimento di obblighi di legge (art. 6 par.1 lett. c) GDPR) posti in capo alle Pubbliche Amministrazioni dalla legislazione vigente.

Dati ottenuti presso terzi e relativa fonte

Si fa presente che il Titolare procede, ai sensi del DPR 445/2000, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti e soggetti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

Inoltre, per lo svolgimento dell'istruttoria tecnica vengono trattati dati relativi al merito creditizio come, ad esempio, dati sull'esposizione finanziaria, sullo stato di solvibilità, sull'affidabilità e la puntualità dei pagamenti, dati riguardanti la situazione reddituale/patrimoniale dell'impresa, dei soci, degli amministratori e di ulteriori soggetti comunque collegati anche indirettamente all'impresa richiedente come meglio specificato al punto 14 del bando. Per tali verifiche la Camera si avvale per il tramite di Infocamere Scpa del sistema di credit scoring digitale integrato per la valutazione economico-finanziaria delle imprese, c.d. **merito creditizio sviluppato da Innexa** Consorzio Camerale del Credito. Le informazioni e i dati relativi al merito creditizio, necessari a tali verifiche, possono essere ricavate anche mediante accesso a banche dati di operatori del settore delle Informazioni commerciali che operano nel rispetto del Prov. n. 163 del 12 settembre 2019 emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e recante Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".

Le verifiche saranno comunque svolte nel rispetto del Prov. n. 163 del 12 settembre 2019 emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e recante Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

La Camera di Commercio potrà svolgere gli adempimenti in materia di Antiriciclaggio prescritti dal D.Lgs. 231/2007, mediante accesso alle banche dati di soggetti specializzati.

Autorizzati, Responsabili e Destinatari dei dati personali

I dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico/informatici per la messa a disposizione della piattaforma e, nello specifico InfoCamere S.c.p.A.;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- soggetti che supportano la CCIAA nell'effettuazione dell'attività istruttoria finalizzata all'assegnazione del finanziamento;
- soggetti che forniscono consulenza per la valutazione del merito creditizio.

I dati, infine, potranno essere comunicati ad eventuali altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge; all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, alle autorità di controllo e di vigilanza nei casi previsti dalla legge.

Ambito di diffusione

I dati degli assegnatari del finanziamento, di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, possono essere altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Padova nella sezione «Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti è necessario affinché la Camera di Commercio possa valutare l'erogazione del finanziamento richiesto. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell'iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui al punto 1. del paragrafo "Finalità e base giuridica del trattamento", saranno conservati dalla Camera di Commercio per dieci anni (10 anni) dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e successivamente per ulteriori 10 anni dalla corresponsione dell'ultima rata di rimborso del finanziamento, salvo eventuale contenzioso e

in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività.

DEFINIZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA

Impresa: Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica (v. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Allegato 1, art. 1; Raccomandazione 2003/361/CE)

Medie imprese: le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (v. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Allegato 1, art. 2; Raccomandazione 2003/361/CE);

Piccole imprese: le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (v. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Allegato 1, art. 2; Raccomandazione 2003/361/CE);

Microimprese: le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (v. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Allegato 1, art. 2; Raccomandazione 2003/361/CE);

Impresa in difficoltà: ai fini della presente procedura le imprese in difficoltà sono individuate secondo le seguenti definizioni:

- Ai sensi dell'art. 2 punto 18 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, **Impresa in difficoltà** è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini

dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- Ai sensi dell'art. 2 punto 14 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, **Impresa in difficoltà** è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la

ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- Ai sensi dell'art. 3 punto 5 regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, **Impresa in difficoltà** è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

Rating di legalità: il rating di cui all'art. 5 ter D.L. n. 1/2012 conv. con modific. dalla L. n. 27/2012 attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle imprese che ne facciano richiesta e con il quale viene espresso il rispetto di un elevato standard di legalità da parte dell'impresa stessa. L'attribuzione del rating può essere richiesta dalle imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. Ai sensi dell'art. 3 D.M. economia e finanze 20 febbraio 2014, n. 57, le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito secondo le modalità previste dal medesimo articolo.